



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 5 DEL 2 LUGLIO 2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Il Segretario generale

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

VISTO l'articolo 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro approvato dall'Assemblea in data 17 luglio 2019, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 188 del 12 agosto 2019 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 38 relativo alle acquisizioni gestionali specialistiche;

VISTO il Programma di attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per la XI Consiliatura adottato nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2023;

VISTE le linee generali per l'indirizzo dell'azione amministrativa per l'anno 2024 adottate con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del 12 febbraio 2024, n. 33;

RICHIAMATO l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RILEVATA la necessità, così come prescritto dall'articolo 12 della citata legge, di predeterminare criteri e modalità cui il CNEL deve attenersi ai fini del conferimento di appositi incarichi individuali di studio, consulenza o ricerca, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per specifiche esigenze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro cui non è possibile

far fronte con il personale in servizio, in presenza dei presupposti di legittimità stabiliti dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Sono adottate le seguenti disposizioni attuative di cui all'articolo 38 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TITOLO I

NORME COMUNI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti disposizioni sono dirette a dare compiuta attuazione all'articolo 38 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL e disciplinano il conferimento di incarichi individuali di studio, consulenza o ricerca, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per specifiche esigenze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, in presenza dei presupposti di legittimità stabiliti dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..
2. Le presenti disposizioni non trovano applicazione: a) per gli incarichi professionali disciplinati dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per gli incarichi ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) per gli affidamenti di altri incarichi disciplinati da specifiche norme e Regolamenti del CNEL.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento dell'incarico

1. Per specifiche esigenze gestionali cui non è possibile far fronte con il personale in servizio è consentito conferire incarichi individuali di studio, consulenza o ricerca, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche



universitaria, solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti istituzionali del CNEL, ad obiettivi o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con il Programma di attività di cui all'art. 12 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL ; b) occorre accertare preliminarmente e oggettivamente l'inesistenza o l'insufficienza all'interno del Segretariato generale di risorse umane idonee o quantitativamente adeguate allo svolgimento dell'incarico; c) la prestazione deve essere comunque di natura temporanea e non può superare, in via ordinaria, la durata annuale. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita solo per completare il progetto o per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati: durata, oggetto e compenso della collaborazione, fermi restando i limiti fissati dall'art. 38, comma 2, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.

Articolo 3

Tipologie di contratti di collaborazione vietate

1. In base all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. I contratti posti in essere in violazione del predetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione di dette disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Articolo 4

Definizione delle tipologie di contratto

1. Nell'ambito dei presupposti su indicati, è possibile conferire incarichi individuali con contratto di lavoro di prestazione d'opera occasionale (art. 2222 c.c. e s.s.) e prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e s.s.) ai sensi della vigente normativa.
2. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali: a) contratto di lavoro autonomo di natura professionale; b) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
3. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di Partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.
4. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

Articolo 5

Requisiti dei soggetti destinatari dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (in possesso di laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o equipollenti ai sensi della vigente normativa) correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da: a) professionisti iscritti a ordini o albi professionali; b) soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo; c) soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali; d) soggetti che operino nel campo dell'attività informatica; e) soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca.
3. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti: a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria; b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta; c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo; d) dipendenti pubblici o privati; e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
4. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione.
5. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno.
6. Gli stessi non devono aver riportato condanne penali definitive, per le quali è previsto l'obbligo della dichiarazione, in Italia e all'estero, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, né trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 ter e quater del Codice Penale. Non dovranno inoltre ricorrere a carico del prestatore situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190).

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, è vietato attribuire incarichi di studio e/o di consulenza a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nell'ambito di contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e s.s.).

8. In applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90", emanata in data 4 dicembre 2014 e registrata dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2015, così come integrata dalla Circolare n. 4/2015 emanata in data 10 novembre 2015, essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca.

9. In caso di incarichi di studio e/o di consulenza conferiti a titolo gratuito a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, gli stessi prevedono il riconoscimento del rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento dell'incarico con le medesime modalità e termini già previsti per il rimborso delle spese sostenute dai componenti del CNEL in conformità e nei limiti di quanto previsto dal relativo Regolamento di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

TITOLO II

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Articolo 6

Fase preliminare all'avvio della procedura

1. Il Segretario generale, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, comunica preliminarmente all'Ufficio di Presidenza, per l'emanazione del parere di competenza, la rilevazione dei fabbisogni in termini di acquisizioni gestionali specialistiche, relative ad attività di studio, consulenza e ricerca, per i quali è stata accertata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento, l'inesistenza o l'insufficienza all'interno del Segretariato generale di risorse umane idonee o quantitativamente adeguate allo svolgimento degli incarichi in questione, dando contestualmente atto dell'esistenza delle relative disponibilità di bilancio nel capitolo di spesa di pertinenza.

Articolo 7

Avvio della procedura

1. Successivamente all'emissione da parte dell'Ufficio di Presidenza del parere di competenza, il Segretario generale procede con propria determinazione a dare avvio alla procedura di pubblicazione dell'avviso per l'espletamento della procedura comparativa, individuando contestualmente il responsabile unico del procedimento.
2. Nell'avviso dovranno essere imprescindibilmente indicati i seguenti elementi: a) tipologia dell'incarico; b) denominazione/titolo dell'incarico di studio, consulenza o ricerca; c) indicazione del capitolo di bilancio che dovrà garantire la copertura della spesa; d) descrizione dell'oggetto della prestazione dal quale si evincano le caratteristiche dell'elevata professionalità; e) durata della prestazione (arco temporale e/o numero di ore); f) compenso da corrispondere all'esperto, comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore, commisurato alla quantità e qualità della prestazione da eseguire e rientrante nei limiti previsti dall'art. 38, comma 2, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL; g) i requisiti e le competenze richiesti per lo svolgimento dell'attività (titolo di studio relativo all'incarico da espletare, eventuale esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse e/o iscrizione all'Albo o Ordine professionale etc.).
3. Il ricorso alle procedure comparative di cui alle presenti disposizioni è derogabile con riguardo a: a) conferimento di incarichi a titolo non oneroso; b) procedure comparative andate deserte; c) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad una richiesta pervenuta da Governo o Parlamento ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 e o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza dev'essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, fatta salva in ogni caso la preventiva verifica della presenza di risorse interne utilizzabili a tal fine.

Articolo 8

Avviso di selezione

1. La procedura comparativa viene bandita con avviso indetto dal Segretario generale e può essere effettuata per soli titoli o per titoli e prova pratica e/o colloquio.
2. L'avviso di selezione deve contenere le seguenti indicazioni: a) la tipologia di incarico; b) l'area tematica di riferimento dell'incarico; c) l'attività e gli obiettivi per i quali si intende conferire l'incarico all'esperto; d) le procedure per la verifica dei risultati alla quale è subordinata l'erogazione del compenso; e) i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa (titolo di studio relativo all'incarico da espletare, iscrizione ad Albo o Ordine professionale, esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse); f) i titoli valutabili; g) gli eventuali argomenti della prova pratica e/o del colloquio, laddove previsti, tesi a verificare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto

all'oggetto dell'incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare; h) la durata dell'incarico; i) il compenso lordo da corrispondere al collaboratore, comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore e del CNEL; j) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa, usualmente non inferiori a 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL, fatte salve comprovate e motivate esigenze, di cui si dovrà dare esplicito riferimento nell'avviso; k) tutte le indicazioni e le dichiarazioni obbligatorie previste in materia di selezioni e valutazioni; l) il responsabile del procedimento.

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa indirizzata al Segretario generale, unitamente alle dichiarazioni e agli allegati richiesti nell'avviso, dovranno essere trasmessi secondo le modalità indicato nello stesso.
2. Entro i termini di scadenza, il candidato potrà modificare la domanda al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni.
3. Il Segretariato generale, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda, ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10

Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione

1. Determineranno l'esclusione o la non ammissione alla procedura comparativa le seguenti fattispecie: a) mancanza anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti nell'avviso; b) mancato invio dell'istanza e della relativa documentazione secondo le modalità ed entro il termine di scadenza previsti nell'avviso.
2. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. Il Segretariato generale può disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.
3. Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei requisiti formali di ammissione e la corretta modalità di invio dell'istanza nei tempi previsti dall'avviso e provvede a darne comunicazione ai candidati esclusi.

Articolo 11

Commissione

1. La commissione giudicatrice viene nominata con provvedimento del Segretario generale ed è composta da tre membri effettivi tra cui il Segretario generale o un dirigente da egli delegato con funzioni di Presidente e da due dirigenti del CNEL o, nel caso di assenza di

risorse interne qualificate nello specifico ambito di riferimento, di due esperti nelle materie oggetto della procedura comparativa.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a un funzionario del CNEL.
3. In tutti i casi di cui al comma 1 lo svolgimento delle funzioni di Presidente e componenti della commissione giudicatrice di cui al presente articolo avviene senza onere alcuno a carico del CNEL.

Articolo 12

Attività valutativa della Commissione

1. La Commissione, dopo aver verificato la coerenza dei requisiti di ammissione al contenuto della prestazione richiesta, in conformità ai criteri stabiliti nell'avviso di procedura comparativa, valuta i titoli, il colloquio e/o la prova pratica, qualora previsti.
2. In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente quelli prodotti in originale o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la conformità all'originale delle copie prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Dell'esito della valutazione dei titoli verrà data comunicazione ai candidati interessati prima dello svolgimento della prova pratica e/o del colloquio.
4. La Commissione deve verificare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico.
5. Deve essere dato avviso della data di svolgimento della prova pratica e/o del colloquio tramite pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL con un congruo preavviso di almeno 7 giorni, a meno che le date non siano state preventivamente indicate nell'avviso, e fatta salva la rinuncia ai termini da parte dei candidati.
6. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, la Commissione deve redigere apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
7. Al termine dei lavori la Commissione con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il/i nominativo/i del/i candidato/i vincitore/i della procedura comparativa.
8. La Commissione, conclusi i lavori, invia gli atti in versione informatizzata oppure in plico chiuso e sigillato, con la apposizione delle firme sui lembi di chiusura, al Responsabile del procedimento.
9. Il Segretario Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti e ne dichiara il/i vincitore/i.

10. Il provvedimento di approvazione degli atti sarà pubblicato sul sito istituzionale del CNEL a cura del responsabile del procedimento.

11. Considerato che la procedura comparativa di cui alle presenti disposizioni non si configura come una procedura di reclutamento, non si darà luogo alla formazione di graduatorie di merito.

12. Nell'ipotesi di rinuncia del candidato aggiudicatario del contratto o di recesso dello stesso durante il rapporto contrattuale, si potrà emettere un avviso per indire un'altra procedura selettiva per il restante periodo, senza necessità dell'ulteriore verifica preventiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

TITOLO III

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Articolo 13

Conferimento dell'incarico a soggetti esterni

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione, in forma scritta, di un contratto di diritto privato.
2. Il contratto deve essere sottoscritto prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività dal Segretario generale o dal dirigente delle risorse umane e dal soggetto vincitore della procedura comparativa.
3. Il contratto deve essere repertoriato tramite protocollo informatico a cura del dirigente delle risorse umane o dei soggetti all'uopo delegati.

Articolo 14

Elementi essenziali del contratto

1. Sono elementi essenziali del contratto di diritto privato: a) la tipologia di incarico; b) la durata del contratto; c) l'indicazione del compenso da corrispondere al collaboratore; d) le modalità di corresponsione del compenso; e) il riferimento del capitolo di spesa del bilancio su cui dovrà gravare il costo.
2. Nel contratto dovrà altresì essere specificato che: a) la prestazione dovrà essere eseguita personalmente e senza alcun vincolo di subordinazione; b) non è vietato al contraente svolgere altre attività; c) il prestatore d'opera si impegna a garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto; d) l'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Articolo 15

Corrispettivo e pagamento

1. Il corrispettivo dell'incarico è determinato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 38, comma 2, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL sulla base delle caratteristiche delle attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e dell'impegno richiesto.
2. Il corrispettivo è comprensivo, di norma, di tutte le spese, che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico.
3. Il pagamento sarà effettuato con cadenza periodica conformemente a quanto stabilito nel relativo contratto previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile della Struttura interessata a conclusione delle attività.
4. Il pagamento può essere interrotto solo a seguito di esplicita e motivata richiesta del Responsabile della struttura interessata.
5. Salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni, ai contratti si applica la disciplina del Codice Civile.

TITOLO IV ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 16

Obblighi di pubblicazione degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, l'efficacia dei contratti di collaborazione e la liquidazione dei relativi compensi è subordinata alla tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL del nominativo del prestatore d'opera, del relativo curriculum vitae, degli estremi del conferimento dell'incarico, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico e del relativo compenso nonché dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o dello svolgimento di attività professionali
2. Tale adempimento costituisce presupposto necessario affinché il contratto di conferimento dell'incarico possa produrre i suoi effetti e per la liquidazione dei relativi compensi.
3. La liquidazione del corrispettivo per incarichi di consulenza o collaborazione, senza che sia stato pubblicato sul sito web il provvedimento di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato comporta specifica sanzione a carico del Dirigente/Responsabile che l'ha disposta.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi predetti il Responsabile della struttura o il soggetto all'uopo delegato, è tenuto a pubblicare i dati relativi al conferimento dei predetti incarichi, attraverso l'apposita procedura informatica.

5. Nella fase di raccolta dei dati personali al prestatore d'opera dovrà essere fornita idonea informativa sulla base del Regolamento U.E. 2016/679, Regolamento generale per la protezione dei dati personali.

Articolo 17

Norme in materia di prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Responsabile della struttura in cui operano gli incaricati, è tenuto ad informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Per eventuali infortuni occorsi all'incaricato nei locali del CNEL, il Responsabile procede alla relativa comunicazione all'ufficio competente per la denuncia, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO V NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 18

Norme di rinvio

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 19

Norme finali e transitorie

1. Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente ogni precedente atto o provvedimento adottato dal CNEL con riferimento all'attuazione dell'art. 38 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni si applicano alle procedure attivate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL.

Dott. Massimiliano Monnanni

